

Esecutore testamentario

(Art. 700 e segg. c.c.)

Nel testamento il *de cuius* può designare uno o più esecutori testamentari, la cui funzione è quella di verificare l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà dello stesso. Il testatore può, inoltre, nominare un sostituto per il caso in cui uno o tutti i soggetti nominati non accettino e può, infine, autorizzare l'esecutore a sostituire altri a se stesso, per l'ipotesi in cui non possa proseguire nell'ufficio.

L'attività dell'esecutore testamentario è libera, personale e gratuita, salva la possibilità per il testatore di prevedere una retribuzione, la quale viene posta a carico dell'eredità, così come tutte le spese sostenute dall'esecutore nello svolgimento dell'attività relative alla sua funzione.

Sull'esecutore testamentario grava l'obbligo (dal quale non può essere esonerato neppure per volontà del testatore) di rendere il conto della sua gestione al termine della stessa o comunque trascorso un anno dalla morte del testatore, nel caso in cui la gestione si prolunghi oltre l'anno.

L'esecutore è inoltre tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni nei confronti degli eredi e dei legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono più di uno, devono agire congiuntamente, salvo che per provvedimenti urgenti per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario o che il testatore abbia diviso le loro attribuzioni. Gli stessi rispondono solidalmente per la gestione comune.

Chi

Può essere nominato esecutore testamentario anche un soggetto che sia erede o legatario. In ogni caso non possono essere nominati coloro che non abbiano la piena capacità di obbligarsi.

Come

L'accettazione o il rifiuto della nomina dell'esecutore testamentario avvengono tramite dichiarazione resa nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, ossia il Tribunale del luogo del domicilio del defunto al momento della morte, la quale verrà poi annotata nel registro delle successioni. L'accettazione della carica non può essere sottoposta a termine o a condizione.

L'autorità giudiziaria può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, su istanza di qualunque interessato, decorso inutilmente il quale l'esecutore si considera rinunziante.

Documenti da produrre e istruzioni

L'interessato stesso deve concordare un appuntamento diretta mente con il Funzionario Giudiziario, Dott.ssa Pier Paola Fabbri, Cancelleria Volontaria Giurisdizione (piano primo).

L'appuntamento sarà fissato a seguito della presentazione alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione dei documenti necessari, precisamente:

- Marca da bollo da € 16,00.

- F 23 (disponibile presso gli Uffici Postali e sportelli bancari) per versamento di € 200,00 da compilare secondo l'allegato modello e da pagare qualche giorno prima della data dell'appuntamento ~~previamente concordato con l'Ufficio Volontaria Giurisdizione (solo in caso di accettazione,~~

Il presente modulo è stato redatto in collaborazione con il personale della competente Cancelleria

- Fotocopia carta identità defunto.
- Fotocopia carta identità dell'interessato.
- Testamento in copia autentica.

Il presente modulo è stato redatto in collaborazione con il personale della competente Cancelleria